

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI DI IMPORTI VALUTATI DI MODICA ENTITA'

REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 17 del 26/02/98*

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento, predisposto in virtù della facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha lo scopo di disciplinare e di stabilire i limiti di esenzione e rimborsi di importi valutati di modica entità.
2. Il presente regolamento tende, altresì, a recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti nonché costose ed improduttive azioni di recupero crediti.

Art. 2 – Limiti di esenzione.

1. Agli effetti del presente regolamento, sono considerati importi di modica entità i versamenti ed i rimborsi contenuti nei limiti indicati nel prospetto che segue:

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	Fino al limite di lire
1	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	10.000
2	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	5.000
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, limitatamente alla tassa giornaliera	10.000
4	Canone – diritto di fognatura e depurazione acque	5.000
	

2. I limiti indicati nel prospetto che precede si intendono comprensivi unicamente dell'imposta, tassa, tributo, contributo.

Art. 3 – Esenzioni per i versamenti diretti.

1. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da denuncia, da versamento volontario ovvero da altro atto di liquidazione risulta di importo pari o inferiore al limite di cui al comma 1 del precedente articolo 2.

Art. 4 – Azioni di recupero di crediti.

1. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente, relativo all'imposta, tassa o canone risulterà di importo pari o inferiore ai limiti indicati nel precedente art. 2, comma 1.
2. L'attivazione dell'azione di recupero dovrà risultare da apposita annotazione del responsabile dell'ufficio.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il responsabile dei servizi finanziari invierà, alla Giunta, un elenco delle azioni di recupero di credito abbandonate in applicazione del presente regolamento.

Art. 5 – Tributi e proventi riscossi a mezzo ruolo.

1. Non si procederà alla iscrizione a ruolo di partite, di sola imposta, pari o inferiori ai limiti fissati dal precedente articolo 2, comma 1.

Art. 6 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) le leggi ed i regolamenti regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 7 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta ripubblicazione.